12305/14



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO GIORDANO Dott.

Dott. **ANGELA TARDIO**

Dott. ALDO CAVALLO

PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott.

Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA Consigliere - N. 650/20/H - Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35584/2013

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANCUSO EMANUELE N. IL 14/02/1988

avverso il decreto n. 30/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/06/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI; lette/septite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14/6/2013, confermava il decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 20/2/2013 che aveva disposto l'aggravamento, nei confronti di Mancuso Emanuele, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con aumento della durata per ulteriori anni uno.

La Corte riteneva che le questioni relative al computo della durata della misura originariamente applicata non potessero essere esaminate, in quanto di competenza dell'organo che ne curava l'esecuzione; valutava come non decisiva la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stessa Corte sulla base di un calcolo della durata della misura che non teneva conto della nota della Questura di Vibo Valentia; osservava che la normativa consente, in ogni caso, anche l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione, qualora l'esecuzione della precedente sia cessata; riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione o la proroga della misura alla luce delle ripetute violazioni della misura di prevenzione e dell'adozione di comportamento antisociale, dimostrandosi la pervicace insofferenza di Mancuso verso le prescrizioni dell'A.G. e la sua perdurante pericolosità sociale.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di Mancuso Emanuele, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Alla data in cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto l'aggravamento della misura, essa era già cessata dal 3/4/2012 (due anni dalla data di comunicazione del decreto); la deduzione della Corte territoriale secondo cui il provvedimento poteva essere interpretato nel senso dell'applicazione di una nuova misura non teneva conto della necessità del rispetto del contraddittorio, che deve essere garantito anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento ai requisiti necessari per disporre il prolungamento della misura: nessuna motivazione veniva fornita per ritenere l'insofferenza manifesta del prevenuto verso le prescrizioni imposta dall'autorità giudiziaria, né per giustificare la pericolosità sociale.

Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto di non verificare se, alla data di adozione del nuovo provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, la misura di prevenzione fosse già venuta meno per scadenza del termine, sulla base della possibilità di adottare, in alternativa alla proroga, una nuova misura di prevenzione.

Ma, come esattamente rilevato dal ricorrente, tale possibilità passa attraverso il rispetto del contraddittorio: questa Corte ha, infatti, affermato che nel procedimento di prevenzione deve essere garantito all'interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata ex officio dall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 10148 del 04/10/2012 - dep. 04/03/2013, Pilato, Rv. 254409); quindi la parte ha diritto di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione.

In definitiva, la questione - non certo inconsistente, atteso che un giudice penale aveva già ritenuto venuta meno la misura di prevenzione - non poteva essere elusa, per giustificare la conferma della proroga della misura già adottata o per instaurare un effettivo contraddittorio con il proposto in ordine alla adozione di una nuova misura.

Il decreto deve, pertanto, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 26 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi

Il Presidente

Umberto Giordano

IN CANCELLERIA

14 MAR 2014

DEPOSITATA

IL CANCELLIERE